

« Tali riduzioni però non avranno luogo se non quando gli stipendi accumulati eccedono le lire 5000. »

La Commissione propone il seguente emendamento:

« Qualunque impiego che non sia già riunito ad un altro per legge, e non sia retribuito di più di otto mila lire, potrà essere cumulato con un impiego dipendente dall'istruzione pubblica, purchè il pieno e regolare adempimento dei doveri d'entrambi non ne venga ad essere impedito.

« I membri del corpo insegnante possono tuttavia cumulare due altri impieghi che siano pure dipendenti dall'istruzione pubblica.

« Nei casi di cumulo lo stipendio o gli stipendi minori saranno ridotti del terzo.

« La stessa riduzione si farà dello stipendio o degli stipendi aggiunti, quando siano eguali al primitivo.

« La riduzione però non avrà luogo se non quando tutti gli stipendii accumulati eccedono le lire cinque mila. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Accetto la redazione proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, pongo ai voti...

**ANGIUS.** Domando la parola. (*Rumori d'impazienza dalla sinistra*) Io avrei a proporre un emendamento tanto alla formula del Ministero quanto a quella della Commissione eliminando i primi due paragrafi, e sostituendone un solo.

Dirò abbreviatamente i pensieri che compongono il mio ragionamento. La massima proibitiva del cumulo degli impieghi su che si fonda? Si fonda su questi due principii. Primo, su che non bene un solo esercisce due diversi impieghi, non bene un solo attende simultaneamente a due diversi oggetti. L'adagio *Pluribus intentus*, ecc. può valere anche nel caso considerato. Secondo; su che gli onori e i vantaggi pubblici debbono essere distribuiti fra molti cittadini, perchè il godimento dei medesimi non paia un privilegio.

Posti questi principii ho ricercato in quale ipotesi sia possibile l'eccezione, ed ho riconosciuto che l'eccezione può stare, quando non sussistano i suddetti principii: e dirò esplicitamente, quando abbiasi la certezza che un impiegato potrà pienamente e regolarmente esercitare le funzioni, e adempiere i doveri dei cumulati ufficii; quando ai secondi impieghi non si sieno presentati idonei postulanti; queste due condizioni debbono coesistere, altrimenti si offenderanno o l'uno o l'altro di quei principii, o si violeranno entrambi.

Da siffatte premesse io deduco che l'eccezione troppo particolare che si pose in favore del corpo insegnante, essendo non bene congruente con gli esposti incontestabili principii fondamentali della massima interdittiva de' cumuli, però debbasi riformare l'articolo della Commissione nei primi due paragrafi. Ed io lo formulerei così:

« Art. 2. Ad un impiego si potrà cumulare un altro ufficio, se l'impiegato possa pienamente e regolarmente adempiere alle funzioni dei cumulati ufficii, e se non si sieno presentati postulanti idonei dopo pubblico invito. »

Riterrei quindi i paragrafi terzo, quarto e quinto; ma ammetterei l'articolo 3, e in seguito proporrei quelle altre modificazioni che fossero necessarie, ammessa questa riforma.

**PRESIDENTE.** Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.) (*ilarità*)

Se niuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 2 quale fu proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 3 è proposto nel tenore seguente:

« I membri del corpo sanitario possono altresì accumulare

più impieghi dipendenti dall'esercizio della loro professione o dall'insegnamento, però nella conformità e colle limitazioni di cui all'articolo precedente. »

La Commissione propone la seguente redazione:

« I membri del corpo sanitario possono altresì cumulare due altri impieghi dipendenti dall'esercizio della loro professione o dall'insegnamento, però nella conformità e colle limitazioni di cui all'articolo precedente. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Il Ministero accetta la redazione della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la redazione della Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 4 viene dal Ministero e dalla Commissione mantenuto in questi termini:

« La disposizione, di cui all'articolo primo, non è applicabile ai bass'ufficiali e soldati del corpo dei veterani ed invalidi, sì di terra che di mare, per la retribuzione che loro viene corrisposta pel servizio che prestano nei Ministeri, uffizi ed altre amministrazioni dello Stato. »

(La Camera approva.)

L'articolo 5 viene dal Ministero proposto nei termini seguenti:

« Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere concesso ad un funzionario od impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità in riforma od in riposo, in fuori dello stipendio, soldo o pensione di cui già trovisi provveduto per uno di questi titoli. »

La Commissione propone il seguente emendamento:

« Nessun assegno vitalizio o temporaneo, a carico dello Stato, può essere concesso ad un funzionario od impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma, od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui già trovisi provveduto per uno di questi titoli. »

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(La Camera approva.)

Il Ministero propone l'articolo 6 nella seguente conformità:

« Sono eccettuati dalla disposizione di cui all'articolo precedente i soprassoldi a conguaglio di stipendio in favore di impiegati in servizio attivo, il soldo dei quali venga ridotto in forza di una nuova pianta organica del personale, gli assegnamenti a titolo di *propine* ai professori delle Università, sia che queste constino di una determinata somma, o siano eventuali, oppure vengano ragguagliate in ragione di presenza; quelli per ispeze d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio; le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco tanto in natura che in danaro. »

La Commissione lo propone invece nella forma seguente:

« Sono eccettuati dalla disposizione di cui all'articolo precedente gli assegnamenti a titolo di *propine* ai professori delle Università, sia che queste constino di una determinata somma, o siano eventuali, oppure vengano ragguagliate in ragione di presenza; quelli per ispeze d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio; le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in danaro. »

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 7 viene dal Ministero così proposto:

« Sono parimente eccettuati gli assegni o pensioni sugli Ordini militare o del merito civile di Savoia, quelle per le medaglie al valor militare, le pensioni dell'accademia regia